Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con deliberazione 547/2020/R/eel

# Deliberazione 14 aprile 2011 - ARG/elt 44/11

Approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine per l'anno 2011 nonché riconoscimento e copertura del consuntivo dei costi 2010 e del preventivo dei costi 2011 comunicati dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. per lo svolgimento delle attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 aprile 2011

#### Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 351/07);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2010, ARG/elt 6/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 6/10);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, ARG/elt 50/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 50/10);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);

- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- la comunicazione della società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. oggi Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito GME) del 19 marzo 2007, prot. Autorità n. 7262 del 23 marzo 2007 (di seguito: comunicazione GME 23 marzo 2007);
- la comunicazione di GME del 28 novembre 2007, prot. Autorità n. 32010 del 30 dicembre 2007 (di seguito: comunicazione GME 30 dicembre 2007);
- la comunicazione di GME del 27 novembre 2008, prot. Autorità n. 39083 del 10 dicembre 2008 (di seguito: comunicazione GME 10 dicembre 2008);
- la comunicazione di GME del 30 novembre 2009, prot. Autorità n. 73772 del 14 dicembre 2009 (di seguito: comunicazione GME 14 dicembre 2009);
- la comunicazione di GME del 4 dicembre 2009, prot. Autorità 73022 del 10 dicembre 2009 (di seguito: comunicazione GME 10 dicembre 2009);
- la comunicazione di GME del 27 maggio 2010, prot. Autorità n. 20665 del 31 maggio 2010 (di seguito: comunicazione GME 31 maggio 2010);
- la comunicazione di GME del 12 ottobre 2010, prot. Autorità n. 35475 del 26 ottobre 2010 (di seguito: comunicazione GME 26 ottobre 2010);
- la comunicazione di GME del 30 novembre 2010, prot. Autorità n. 40056 del 6 dicembre 2010 (di seguito: comunicazione GME 6 dicembre 2010);
- la comunicazione di GME del 25 febbraio 2011, prot. Autorità n. 5925 del 28 febbraio 2011 (di seguito: comunicazione GME 28 febbraio 2011);
- la comunicazione di GME del 30 marzo 2011, prot. Autorità n. 8892 del 30 marzo 2011 (di seguito: comunicazione GME 30 marzo 2011).

## Considerato che:

- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM prevede che GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi, manutenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.4bis, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e manutenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.4ter, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, GME progetti, realizzi e manutenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori di dati che non siano già acquisiti da GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;

- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM prevede che:
  - GME identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse:
  - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
  - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno, GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, GME abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica di cui al comma 9.1, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, GME trasmetta all'Autorità una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM prevede che l'Autorità, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 9.5, provveda con delibera a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.9, del TIMM prevede che i costi riconosciuti a preventivo a GME per uno specifico anno nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo relativi all'anno antecedente siano compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) definiti per il medesimo anno, ai sensi del punto 3 della determinazione 5 aprile 2007 (di seguito: corrispettivi per la partecipazione alla PCE).

## Considerato altresì che:

• con deliberazione ARG/elt 50/10, l'Autorità ha modificato e integrato la deliberazione ARG/elt 115/08 sostituendo, a decorrere dall'anno 2010, il

- previgente meccanismo di riconoscimento a consuntivo dei costi relativi alle attività di cui ai commi 3.1, 3.2 e 3.3 del TIMM con un meccanismo di riconoscimento dei medesimi costi a preventivo, salvo conguaglio a consuntivo;
- con comunicazione GME 10 dicembre 2009, GME ha trasmesso all'Autorità la relazione tecnica di cui al comma 9.1 del TIMM avente ad oggetto il consuntivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM afferenti l'anno 2009 pari a circa 566.500 (cinquecentosessantaseimilacinquecento) euro;
- con deliberazione ARG/elt 6/10, l'Autorità ha riconosciuto a GME per l'anno 2009 un ammontare di costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM pari a 566.500 (cinquecentosessantaseimilacinquecento) euro e ne ha previsto la copertura tramite i corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nel 2009;
- con comunicazione GME 26 ottobre 2010, GME ha trasmesso all'Autorità la relazione tecnica di cui al comma 9.5 del TIMM avente ad oggetto il preventivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM afferenti l'anno 2011 pari a circa 619.100 (seicentodiciannovemilacento) euro;
- con comunicazione GME 28 febbraio 2011, GME ha trasmesso all'Autorità la relazione tecnica di cui al comma 9.1 del TIMM avente ad oggetto il consuntivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM afferenti l'anno 2010 pari a 626.000 (seicentoventiseimila) euro.

## Considerato inoltre che:

- con deliberazione n. 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) delle risorse per il dispacciamento nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento, inteso come:
  - a) determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di acquisto e vendita ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi;
  - b) approvvigionamento e fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti;
  - c) valorizzazione e regolazione dell'energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali;
- ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 111/06, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento e che tale elemento rientra nell'alveo dell'attività di cui al punto a) del precedente alinea;
- ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione 111/06, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e la svolge anche avvalendosi dell'opera di GME che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
- ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione 111/06, GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e le vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007, e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;

- ai sensi dell'articolo 46 della deliberazione n. 111/06, l'Autorità riconosce a Terna la remunerazione delle attività di cui ai sopraelencati punti a), b) e c) necessarie per l'erogazione del servizio di dispacciamento, al netto dei costi e dei ricavi direttamente originati dalle medesime attività, tramite l'applicazione di un corrispettivo denominato "corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna" (di seguito: corrispettivo DIS) applicato all'energia prelevata dagli utenti del dispacciamento;
- con la deliberazione n. 351/07, l'Autorità ha determinato il corrispettivo DIS per l'anno 2008 e ne ha previsto l'aggiornamento annuale, per ciascun anno del terzo periodo regolatorio, con i medesimi criteri e modalità adottate per il servizio di trasmissione;
- con comunicazione GME 23 marzo 2007, GME ha trasmesso all'Autorità:
  - i preventivi ("budget") dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili alla PCE (di seguito: preventivi PCE) per gli anni dal 2006 al 2009;
  - i preventivi degli investimenti e degli ammortamenti imputabili alla PCE per gli anni dal 2006 al 2009;
  - la proposta dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE per l'anno 2007;
- con la comunicazione GME 23 marzo 2007, GME ha altresì informato l'Autorità che, a decorrere dall'anno 2007, i costi sostenuti da GME per le attività di monitoraggio sono stati attribuiti alla PCE sia per quanto concerne gli ammortamenti degli investimenti pluriennali in *hardware* e *software*, che per quanto attiene i costi del personale dell'ufficio di monitoraggio di GME di cui al comma 3.9 del TIMM (di seguito: ufficio di monitoraggio di GME);
- con la determinazione 5 aprile 2007, sono stati approvati i corrispettivi per la partecipazione alla PCE per l'anno 2007, proposti nella comunicazione GME 23 marzo 2007, e si è disposto che GME, entro il 30 novembre di ciascun anno a partire dall'anno 2007, sottoponga all'approvazione della Direzione Mercati dell'Autorità una nuova proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE valevoli per l'anno successivo, tenendo conto di eventuali variazioni della struttura dei propri costi e degli scostamenti tra i volumi di energia previsti e quelli effettivamente oggetto di registrazioni sulla PCE;
- con comunicazioni GME 30 dicembre 2007, 10 dicembre 2008, 14 dicembre 2009 e 6 dicembre 2010, GME ha trasmesso altresì all'Autorità per ciascun anno dal 2008 al 2011:
  - il pre-consuntivo dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili alla PCE afferente l'anno della comunicazione;
  - il preventivo dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili alla PCE (di seguito: preventivo PCE), come eventualmente aggiornato, afferente l'anno successivo a quello della comunicazione;
  - la proposta dei corrispettivi fissi e variabili per la partecipazione alla PCE valevoli per l'anno successivo a quello della comunicazione;
- con comunicazione GME 30 marzo 2011, GME ha trasmesso all'Autorità:
  - i consuntivi dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili alla PCE per gli anni dal 2006 al 2010 (di seguito: consuntivi PCE) nonché gli scostamenti rispetto ai preventivi PCE aggiornati relativi agli stessi anni;

- i consuntivi degli investimenti lordi e degli ammortamenti imputabili alla PCE (di seguito: prospetto degli investimenti e ammortamenti PCE) per gli anni dal 2006 al 2010;
- una nota tecnica sintetica circa le modalità di imputazione dei costi di monitoraggio alla PCE dopo l'entrata in vigore della deliberazione ARG/elt 50/10.

#### Considerato infine che:

- in esito all'analisi delle informazioni contenute nella relazione tecnica di cui alla comunicazione GME 28 febbraio 2011 coerenti con le informazioni contenute nel consuntivo dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili alla PCE (di seguito: consuntivo PCE) per l'anno 2010 di cui alla comunicazione GME 30 marzo 2011 è possibile quantificare il livello dei costi a consuntivo di cui il GME chiede il riconoscimento per l'anno 2010 ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM pari a 626.000 (seicentoventiseimila) euro:
- in esito all'analisi delle informazioni contenute nella relazione tecnica di cui alla comunicazione GME 26 ottobre 2010 - coerenti con le informazioni contenute nel preventivo PCE per l'anno 2011 di cui alla comunicazione GME 30 marzo 2011 - è possibile quantificare il livello dei costi a preventivo di cui il GME chiede il riconoscimento per l'anno 2011 ai fini dello svolgimento delle attività cui al comma 3.1 del **TIMM** pari a circa 619.100 (seicentodiciannovemilacento) euro:
- in esito all'analisi dei consuntivi PCE e del prospetto degli investimenti e ammortamenti PCE di cui alla comunicazione GME 30 marzo 2011, è possibile quantificare la parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per gli anni dal 2006 al 2010 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE calcolata per quanto possibile con i medesimi criteri e modalità adottate per la determinazione e aggiornamento del corrispettivo DIS pari a circa 5.600.000 (cinquemilioniseicentomila) euro; e che tale eccedenza era ravvisabile solo al termine dell'anno 2010;
- un'analisi più precisa di quella di cui al precedente alinea richiederebbe di adottare un approccio globale ai costi e ricavi complessivi delle molteplici attività svolte da GME:
- nell'ipotesi fortemente prudenziale per la sua bassa probabilità di realizzazione

   che i volumi di energia registrati nella PCE nel 2011 si riducessero di circa 2/3
   rispetto ai volumi registrati nel 2010, si realizzerebbe una perdita imputabile alla
   PCE la cui copertura potrebbe essere assicurata tramite la costituzione di un
   apposito fondo di accantonamento pari a circa 3.600.000
   (tremilioniseicentomila) euro;
- in esito all'analisi del preventivo PCE per l'anno 2011 di cui alla comunicazione GME 30 marzo 2011, è possibile stimare che ai fini della copertura dei costi imputabili alla PCE e al TIMM per l'anno 2011, ivi inclusa l'equa remunerazione del capitale investito netto calcolata per quanto possibile con i medesimi criteri e modalità adottate per la determinazione e aggiornamento del corrispettivo DIS e, sia sufficiente applicare un corrispettivo variabile pari a

- 0,012 €/MWh invece di 0,02 €/MWh, ossia il valore proposto e applicato sinora da GME:
- in esito all'analisi dei consuntivi PCE e del preventivo PCE per l'anno 2011 di cui alla comunicazione GME 30 marzo 2011, si ravvisa l'esigenza di un'informazione di maggiore dettaglio circa gli investimenti, gli ammortamenti e i costi per personale e risorse esterne direttamente imputabili alla PCE e al TIMM e sui criteri di imputazione (di seguito: driver) degli investimenti, degli ammortamenti e dei costi per personale e risorse esterne indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;
- in esito all'analisi della relazione tecnica di cui alla comunicazione GME 26 ottobre 2010, si ravvisa la necessità di adeguare la dotazione di risorse umane dell'ufficio di monitoraggio di GME alle maggiori esigenze di monitoraggio dell'Autorità, specificatamente nell'analisi dei contratti negoziati su mercati a termine non regolamentati (cosiddetti mercati "over-the-counter").

# Ritenuto opportuno:

- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti a consuntivo a GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2010 in 626.000 (seicentoventiseimila) euro;
- che i suddetti costi siano coperti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nel 2010 come peraltro già tenuto in conto nel consuntivo PCE per l'anno 2010 di cui alla comunicazione GME 30 marzo 2011;
- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti a preventivo a GME per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM nell'anno 2011 in 619.100 (seicentodiciannovemilacento) euro;
- che i suddetti costi siano coperti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nel 2011 come previsto dall'articolo 9, comma 9.9, del TIMM;
- rideterminare i corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi a decorrere dal 1 maggio 2011 nel seguente modo:
  - corrispettivo di accesso pari a 1000 (mille) euro;
  - corrispettivo fisso pari a 0 (zero) euro/anno;
  - corrispettivo per ogni MWh oggetto delle transazioni registrate pari a 0,012 €/MWh:
- che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, GME versi a Terna 2.000.000 (duemilioni) euro a titolo di acconto sulla parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per gli anni dal 2006 al 2010 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE parte ad oggi valutabile in 5.600.000 (cinquemilioniseicentomila) euro;
- consentire transitoriamente a GME di accantonare i rimanenti 3.600.000 (tremilioniseicentomila) euro in un apposito fondo di accantonamento a copertura di eventuali perdite imputabili alla PCE nell'anno 2011 e di conservare il predetto fondo sino alla definizione da parte dell'Autorità di un approccio globale ai costi e ricavi complessivi delle molteplici attività svolte da GME, ai fini della corretta quantificazione dei costi riconosciuti a GME per lo svolgimento di attività regolate;
- che Terna deduca l'importo di 2.000.000 (duemilioni) euro dal corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento

- di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 da applicarsi nel trimestre successivo a quello di incasso del predetto importo;
- fissare obblighi di trasparenza contabile più stringenti con riferimento agli investimenti, agli ammortamenti e ai costi per personale e risorse esterne direttamente imputabili alla PCE e al TIMM nonché ai driver degli investimenti, degli ammortamenti e dei costi per personale e risorse esterne indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;
- che GME trasmetta all'Autorità una proposta di adeguamento della dotazione di risorse umane del proprio ufficio di monitoraggio alle maggiori esigenze di monitoraggio dell'Autorità elaborata con una prospettiva di medio-lungo termine

#### **DELIBERA**

#### Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti a GME di cui all'articolo 9 del TIMM per gli anni 2010 e 2011

- 1.1 L'ammontare a consuntivo dei costi riconosciuti a GME per l'anno 2010 per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM è pari a 626.000 (seicentoventiseimila) euro.
- 1.2 L'ammontare a preventivo dei costi riconosciuti a GME per l'anno 2011 per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM è pari a 619.100 (seicentodiciannovemilacento) euro.
- 1.3 I costi riconosciuti a GME di cui al comma 1.1 trovano copertura nei corrispettivi per la partecipazione alla PCE applicati nel 2010, come già tenuto in conto nel consuntivo PCE per l'anno 2010 di cui alla comunicazione GME 30 marzo 2011.
- 1.4 I costi riconosciuti a GME di cui al commi 1.2 trovano copertura nei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nel 2011.

#### Articolo 2

Approvazione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi a decorrere dal 1 maggio del 2011

- 2.1 I corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno 2011, trasmessi all'Autorità per approvazione con comunicazione GME 6 dicembre 2010, sono approvati con modifica secondo quanto disposto al comma 2.2.
- 2.2 Con decorrenza dal 1 maggio 2011, i corrispettivi per la partecipazione alla PCE sono così determinati:
  - a) il corrispettivo di accesso alla PCE è confermato pari a 1000 (mille) euro;
  - b) il corrispettivo fisso annuo per l'uso della PCE è confermato pari a 0 (zero) euro/anno;
  - c) il corrispettivo per ogni MWh oggetto delle transazioni registrate su PCE è ridotto a 0,012 €/MWh.

## Articolo 3

Recupero della parte di reddito operativo cumulato imputabile alla PCE per gli anni dal 2006 al 2010 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE

- 3.1 Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, GME versa a Terna, a titolo di acconto salvo conguaglio, l'importo di 2.000.000 (duemilioni) euro.
- 3.2 Terna destina il provento di cui al comma 3.1 alla riduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione n. 111/06 da applicarsi nel trimestre successivo a quello di incasso del medesimo provento. A tal fine, Terna aggiunge il provento di cui al comma 3.1 alla somma algebrica di cui al comma 44.1 della deliberazione n. 111/06 calcolata entro il giorno venticinque (25) del primo mese del trimestre successivo a quello di incasso del medesimo provento.

# Articolo 4

# Trasparenza contabile

4.1 Le modalità e le tempistiche di rendicontazione dei costi del GME sono definite dalla deliberazione 547/2020/R/com .

#### Articolo 5

Adeguamento della dotazione di risorse umane dell'ufficio di monitoraggio di GME

5.1 Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, GME presenta all'Autorità una proposta di adeguamento del personale dell'ufficio di monitoraggio di GME di cui al comma 3.9 del TIMM. Il personale addizionale deve essere esclusivamente dedicato alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM.

# Articolo 6

## Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è trasmesso a GME e a Terna.
- 6.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

14 aprile 2011

IL PRESIDENTE Guido Bortoni